



COMUNE DI SELLANO

(Provincia di Perugia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 12-04-17

Oggetto:	D. LGS. N. 267/2000: ART. 96 INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE
-----------------	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di aprile alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Pres./Ass.	Consiglieri	Pres./Ass.
GUBBIOTTI ATTILIO	Presente	CASICCIO MARCO	Presente
GUERRINI ANTONIO	Presente	SOLONI PASQUALE	Presente
SENSI LUIGI	Presente	GUERRINI CLAUDIO	Presente
D'ANGELI ATTILIO	Presente	BRUNI EGISTO	Presente
BIANCHI MARIA PAOLA	Presente	RONCHETTI MARIA CHIARA	Assente
ANSUINI STEFANO	Presente		

Assegnati 11	Presenti n. 10
In carica 11	Assenti n. 1

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA ALICE FIORDIPONTI.

Assume la presidenza il Sig. GUBBIOTTI ATTILIO, nella sua qualità di SINDACO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

SOLONI PASQUALE
BRUNI EGISTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 18 della Legge 28.12.2001 n. 448, che testualmente recita:

1. *“Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.*
2. *Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica, responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.*
3. *...omissis...”*

RICHIAMATO l'art. 96 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale, al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, viene stabilito che i Consigli e le Giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato, risultando soppressi ope legis a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento, tutti gli altri organismi collegiali non individuati;

VISTA la circolare della Presidenza del Collegio dei Ministri n. 1/2000 prot. N. 47021/2000 in data 11.01.2000, che sottolinea la necessità di provvedere alla conferma degli organismi collegiali in base ad una approfondita istruttoria che renda chiare le ragioni della conservazione delle funzioni di competenza dell'organismo;

PRESO ATTO che il provvedimento in oggetto è doveroso ed obbligatorio ai fini del mantenimento degli organismi;

OSSERVATO che per dirimere le problematiche di individuazione dell'organo competente a provvedere, una soluzione ragionevole appare quella di provvedere con atti separati secondo la competenza ad istituire organismi oggetto di valutazione e verifica per una loro conferma o soppressione;

RITENUTO CHE nel rispetto del principio della rappresentanza della minoranza, permane in capo al Consiglio Comunale la competenza alla designazione dei propri
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 12-04-2017 - Pag. 2 - COMUNE DI SELLANO

membri che formeranno parte delle commissioni in cui è parte la minoranza, per cui il provvedimento contenente l'esplicita declaratoria di "indispensabilità o meno" di organi in cui è rappresentata la minoranza, non può essere demandata alla competenza residuale della Giunta;

CONSIDERATO che le Commissioni indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente sono attualmente:

- COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO;
- COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEI GIUDICI POPOLARI;
- COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE;

PRESO ATTO, altresì dell'importanza rivestita da altre commissioni attualmente in essere nel Comune di Sellano:

- COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO;

EVIDENZIATO inoltre che il D.P.R. 6.6.2001, n. 380 *"Nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"* all'art. 4, comma 2, dispone, per il Comune, la facoltà di istituire la Commissione Edilizia;

EVIDENZIATO che la L.R. 1/2015 all'art. 112 dispone che i comuni istituiscono la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali, esclusivamente per alcuni ambiti previsti per legge;

OSSERVATO CHE:

- LA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO è quanto mai necessaria per tutte le funzioni attribuite alla stessa dalla vigente Legge Regionale 1/2015. E' una commissione di natura prettamente tecnica, composta da rappresentanti degli ordini professionali (architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti industriali, esperti) che svolge funzioni amministrative indispensabili in seno ai procedimenti amministrativi pertinenti al servizio Edilizia privata, si ritiene pertanto indispensabile la sua conferma;
- LA COMMISSIONE PER LA TENUTA DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI è espressamente prevista dalla legge 10.04.1951 n. 287, modificata con legge 405/1952 e n. 1441/1956 per la quale ogni Comune deve predisporre, a mezzo di apposita Commissione gli elenchi dei cittadini aventi i requisiti per la nomina a Giudici Popolari di Assise e a Giudici Popolari di Assise d'Appello;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTAZIONE unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 12-04-2017 - Pag. 3 - COMUNE DI SELLANO

- 1) Di individuare, ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 267/2000, le seguenti commissioni attualmente indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune di Sellano:
 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO;
 - COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEI GIUDICI POPOLARI;
 - COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE;
 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO;
- 2) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica come previsto dalla Circolare n. 1 del 11.01.2000;
- 3) Con successiva e separata votazione, unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SELLANO

(Provincia di Perugia)

Allegato alla Deliberazione
C.C. n. 15 del 12-04-2017

PROPOSTA N. 15 DEL 07-04-2017 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

AVENTE AD OGGETTO:

D. LGS. N. 267/2000: ART. 96 INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE

PARERI OBBLIGATORI

(Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

-
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole

Sellano, lì 09-04-2017

IL RESPONSABILE AREA SEGRETARIO
F.to: FIORDIPONTI MARIA ALICE

-
Approvato e sottoscritto.

II SINDACO
F.to: ATTILIO GUBBIOTTI

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DOTT.SSA MARIA ALICE
FIORDIPONTI

N. 283 Registro Pubblicazioni

PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69).

Lì 13-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DOTT.SSA MARIA ALICE FIORDIPONTI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 13-05-2017

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 12-04-2017 - Pag. 5 - COMUNE DI SELLANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- ☒ La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 13-05-17 al 28-05-17;
- ☒ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-05-17 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- [S]** E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Lì, 29-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DOTT.SSA MARIA ALICE FIORDIPONTI